

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 APRILE 2008, N. 16132: sul sequestro preventivo di una costruzione abusiva ultimata.

“... in materia edilizia è legittimo disporre il sequestro preventivo di un immobile abusivamente costruito la cui edificazione sia già ultimata, purché le conseguenze “ulteriori” rispetto alla consumazione del reato abbiano carattere anti-giuridico e possano essere impediti per effetto dell’accertamento del reato e purché il pericolo presenti il requisito della concretezza...”

16132/08

Registro Generale n. 02531/2008

Camera di Consiglio 18.03.2008

Sentenza n.

313

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

- dott. Pierluigi Onorato
1. dott. Alfredo Teresi
2. dott. Claudia Squassoni
3. dott. Silvio Amoresano
4. dott. Maria Silvia Sensini

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da **Sichini Debora**, nata a Teramo il 23.01.1981 e da **Sichini Luca**, nato a Teramo il 17.03.1983, indagati del reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001, avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Teramo in data 25.10.2007 che rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP il 3.10.2007, di un fabbricato sito in Teramo contrada Colleminuccio;

Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e i ricorsi;

Udita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha chiesto declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi;

osserva

Con ordinanza 25.10.2007 il Tribunale di Teramo rigettava l'istanza di riesame proposta da Sichini Debora e da Sichini Luca, indagati del reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001, avverso il decreto con cui il GIP ha disposto il sequestro preventivo di un manufatto edilizio abusivamente eseguito.

Proponevano ricorsi per cassazione gli indagati, i quali denunciavano violazione di legge e mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza del *periculum*, non ravvisabile nel caso d'abusivismo edilizio, perché non più concreto e attuale, quando la costruzione sia stata ultimata.

Nella specie, i giudici di merito non avevano considerato che l'opera era stata assentita e che la riscontrata difformità riguardava una traslazione planimetrica non determinante ulteriore carico



urbanistico e, ancora, che la libera disponibilità del manufatto, già ultimato, non poteva protrarre o aggravare le conseguenze del reato urbanistico.

Chiedevano l'annullamento dell'ordinanza.

I requisiti per la legittima adozione del sequestro preventivo sono esclusivamente la corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie reale, alla stregua di un controllo sommario, e la concretezza e attualità dell'esigenza di prevenzione.

Le misure cautelari reali, infatti, vanno disposte tutte le volte che un bene sia suscettibile d'essere oggetto o strumento per aggravare e protrarre le conseguenze del reato ipotizzato: la disponibilità delle cose sequestrate può fare presumere che l'indagato possa proseguire nel reato o nei reati.

In tale ipotesi l'obbligo della motivazione è assolto quando il giudice accerti che l'esigenza di prevenzione sia attuale e concreta.

Sul *fumus*, non può, quindi, essere censurata, peraltro genericamente, l'ordinanza impugnata che ha ritenuto sussistere i requisiti legittimanti l'adozione della misura cautelare reale, essendo stata accertata l'esecuzione di un manufatto difforme, per sagoma volumetrica e distanze, da quello previsto dal permesso di costruire.

Puntualizzato, quanto al *periculum*, che in materia edilizia è legittimo disporre il sequestro preventivo di un immobile abusivamente costruito la cui edificazione sia già ultimata, purché le conseguenze "ulteriori" rispetto alla consumazione del reato abbiano carattere antiggiuridico e possano essere impediti per effetto dell'accertamento del reato e purché il pericolo presenti il requisito della concretezza [Cassazione SU, CC 29 gennaio 2003, Innocenti], va osservato che, nella specie, il Tribunale ha valutato tale profilo, ritenendo con congrua motivazione, che l'immobile abusivo, avente destinazione abitativa, arreca concreto pregiudizio all'assetto del territorio aumentandone il carico urbanistico, sicché è giustificato il mantenimento della misura cautelare.


Il rigetto dei ricorsi comporta l'onere delle spese del procedimento.

P Q M

La Corte rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 18.03.2008.

il consigliere estensore



il presidente

